

## Art. 89

1. **Nessun atto**<sup>1</sup> del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
2. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

---

<sup>1</sup> Gli atti cui si fa riferimento sono quelli che per formalità il Presidente della Repubblica deve redigere a fronte degli atti presentati secondo la prassi dai Ministri alla sua attenzione. Infatti sono proponenti i Ministri e riguardano le attività dei Ministri relative al loro ruolo. Molti hanno additato questo articolo per sostenere la tesi che anche la Grazia dovesse passare attraverso il Ministro della Giustizia, prassi che contrasta l'art. 87 (si vedano gli artt. 681 e 665 c.p.p.)